

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 694

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Chiarimenti in merito al disavanzo dell'attività in intramoenia presso la Città della Salute di Torino

Premesso che:

- da fonti giornalistiche emerge che l'attività libero-professionale intramoenia della Città della Salute di Torino nel 2024 ha registrato un saldo economico negativo. Ciò significherebbe che i costi sostenuti dall'azienda pubblica superano gli introiti generati dall'intramoenia;

Visto:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma "Bindi"), che disciplina i principi organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), incluso il regime della libera professione intramuraria (intramoenia);
- l'art. 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 prevedono che l'attività intramoenia debba essere caratterizzata da contabilità separata, da tariffe sufficienti a coprire tutti i costi, diretti e indiretti dell'azienda, e non possa gravare sul bilancio dell'attività istituzionale;
- la Legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge "Balduzzi") disciplina ulteriormente l'intramoenia prevedendo tariffe idonee e definendo obblighi in capo alle Regioni per assicurare che l'attività libero-professionale sia gestita secondo criteri di trasparenza, separazione organizzativa e copertura dei costi;
- l'Accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010, che stabilisce che le Regioni devono istituire Organismi paritetici di verifica per controllare l'esercizio dell'attività intramoenia, misurarne il volume, prevenire conflitti di interesse, e garantire che non vi sia sleale concorrenza con il settore privato;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 2024 (depositata 29 luglio 2024), che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni regionali (Liguria) che consentivano ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo SSN di erogare intramoenia in strutture private accreditate; la che ribadisce che l'intramoenia deve svolgersi in strutture pubbliche o in strutture private non accreditate, nei casi ammessi.

Riscontrato che:

- se l'attività intramoenia chiude in passivo, significa che non sono rispettati i principi di autosufficienza finanziaria richiesti dalla normativa;
- se tariffe non adeguate hanno generato il disavanzo, ciò configura una responsabilità gestionale, sia della direzione aziendale sia, in ultima istanza, della Regione che vigila e approva i bilanci;
- il rischio è che il disavanzo venga coperto con risorse destinate all'attività istituzionale (pubblica), violando esplicitamente le norme che vietano tale deroga;

INTERROGA

l'Assessore competente

Per sapere se la Regione abbia già acquisito dati certi e verificati sul disavanzo dell'attività intramoenia per il 2024 della Città della Salute, specificando l'entità economica del passivo su base contabile dimostrata

Alberto Unia

Consigliere Regionale